



CODICE ETICO E REGOLAMENTO GENERALE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA DEL SOFTAIR.

1 CODICE EUROPEO DI ETICA SPORTIVA, 2 LA SICUREZZA NEL SOFTAIR, 3 COSTITUZIONE ED AFFILIAZIONE DELL'ASD/SSD, 4 AUTORIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DELL' AREA OPERATIVA, 5 ORGANIZZAZIONE EVENTI SPORTIVI.

1. CODICE EUROPEO DI ETICA SPORTIVA

(approvato dai Ministri europei responsabili per lo Sport, riuniti a Rodi per la loro 7^a conferenza, 13-15 maggio 1992)

FAIR PLAY – IL MODO VINCENTE

(Fair play - the winning way)

CHI GIOCA LEALMENTE E' SEMPRE VINCITORE

(Qui joue loyalement est toujours gagnant)

1.1 Introduzione.

- Il Codice di Etica Sportiva del Consiglio d'Europa è una dichiarazione di intenti, adottata dai Ministri europei responsabili per lo Sport.
- Il Codice di Etica Sportiva parte dal principio che le considerazioni etiche insite nel "gioco leale" (fair play) non sono elementi facoltativi, ma qualcosa d'essenziale in ogni attività sportiva, in ogni fase della

politica e della gestione del settore sportivo. Queste considerazioni sono applicabili a tutti i livelli di abilità e impegno nell'attività sportiva, dallo sport ricreativo a quello agonistico.

- Il codice fornisce un solido quadro etico per combattere le pressioni che sembrano minare le basi tradizionali dello sport costruite sul fair play, sullo spirito sportivo e sul movimento volontario nella società contemporanea.

1.2 Definizione del fair play - il gioco leale

- Il principale interesse ed elemento centrale del Codice è il fair play dei bambini e dei giovani, in riconoscimento del fatto che i bambini e i giovani del presente saranno i praticanti e le stelle dello sport di domani. Tuttavia il Codice è rivolto alle istituzioni e agli adulti che hanno un'influenza diretta o indiretta sulla educazione e la partecipazione dei giovani allo sport.
- Il Codice presuppone sia il diritto dei bambini e dei giovani a praticare uno sport e a trarne soddisfazione, sia le responsabilità delle istituzioni e degli adulti nel promuovere il fair play e nel garantire che questi diritti vengano rispettati.
- Fair play significa molto di più che il semplice rispetto delle regole. Esso incorpora i concetti di amicizia, di rispetto degli altri e di spirito sportivo. Il fair play è un modo di pensare, non solo un modo di comportarsi. Esso comprende la lotta contro l'imbroglio, contro le astuzie al limite della regola, la lotta al doping, alla violenza (sia fisica che verbale), a molestie sessuali e abusi verso bambini, giovani o verso le donne, allo sfruttamento, alla diseguaglianza delle opportunità, alla commercializzazione eccessiva e alla corruzione.
- Il fair play è un concetto positivo. Il Codice riconosce lo sport quale attività socio-culturale che arricchisce la società e l'amicizia tra le nazioni, a condizione di essere praticata lealmente. Lo sport viene anche riconosciuto quale attività che - praticata in modo leale - offre agli individui l'opportunità di conoscere sé stessi, di esprimersi e di raggiungere soddisfazioni, di ottenere successi personali, acquisire capacità tecniche e dimostrare abilità, di interagire socialmente, divertirsi, raggiungere un buono stato di salute. Con la sua vasta

gamma di società sportive e di operatori volontari, lo sport è occasione di partecipazione e di assunzione di responsabilità. Inoltre, un coinvolgimento consapevole in alcune attività può contribuire a promuovere la sensibilità nei riguardi dell'ambiente.

.....[omissis].

1.3 Highlander. Si definisce *highlander* l'atleta che, nonostante sia stato colpito, continui l'azione sportiva senza dichiararsi e recarsi presso l'area colpiti mostrando un visibile segnale di colore rosso. In attuazione del *fair play* tale comportamento è assolutamente vietato nell'attività del softair. In caso di tale comportamento, l'associato, la prima volta, deve essere destinatario di un richiamo verbale dal Consiglio Direttivo. Se il comportamento scorretto perdurasse, l'associato deve obbligatoriamente essere destinatario di provvedimenti disciplinari previsti dallo Statuto. Chiunque riscontri tale comportamento è tenuto a riferirlo esclusivamente al Consiglio Direttivo, senza dibattiti pubblici durante lo svolgimento della manifestazione sportiva.

1.5 Educazione. Sono vietati i comportamenti emulativi, ovvero i comportamenti che hanno il solo fine di nuocere e creare nocimento alla manifestazione, associati, terzi, animali, mezzi di trasporto, ambiente e beni in generale.

1.6 Ingaggio alla c.d. "talebana". È vietato ingaggiare alla talebana, ovvero qualsiasi tipologia di ingaggio ove l'atleta ingaggiante non sia esposto almeno con la metà del corpo.

1.4 Softair ed etica

Il Soft Air è:

1.4.1 Una disciplina sportiva fondata sul *Fair Play*, finalizzata ad incentivare il benessere, la socializzazione, lo sviluppo e la tutela sia fisica che culturale degli Atleti che la svolgono, mediante una specifica e costante attività teorica, pratica, educativa, morale ed intellettuale;

1.4.2 Una disciplina sportiva basata su tattiche e simulazioni militari mediante l'utilizzo di ASG (Air Soft Gun), mimetismi ed altri materiali di uso militare e cartografico al fine di un massimo realismo ma vieta l'utilizzo di

gradi, fregi e simboli o qualsiasi segno identificativo appartenete a forze armate;

1.4.3 Una disciplina che coordina le sue finalità sportive con i principi fondamentali dell'amicizia e della solidarietà, **SENZA DISTINZIONE di sexso, razza, religione, nazionalità e ceto socio-culturale**;

1.4.4 Una disciplina che si **CONFORMA E RISPETTA** l'ordinamento giuridico nazionale;

1.4.5 Una disciplina che **RIFIUTA OGNI FORMA DI VIOLENZA** nonché l'ideologia della guerra stessa;

1.4.6 Una disciplina che, svolgendosi in ambienti esterni, **RISPETTA E TUTELA**, in ogni forma, **l'AMBIENTE**;

1.4.7 Una disciplina che ripudia qualsiasi forma di **MALEDUCAZIONE, BLASFEMIA E TERMINOLOGIE NON CONFORMI ALLA BUONA EDUCAZIONE**;

1.4.8 Una disciplina che vieta l'utilizzo di gradi, fregi e simboli delle forze armate operative e storiche;

1.4.9 Una disciplina che promuove **l'ONESTA'** ed il **RISPETTO** tra gli atleti.

2. LA SICUREZZA NEL SOFTAIR.

2.1 Prudenza. L'atleta deve essere prudente, responsabile delle proprie azioni, e non deve mai mettere a rischio la propria incolumità psicofisica in situazioni di insicurezza o deficit fisico e mentale. Anche nell'utilizzo dell'ASG, l'associato, deve avere l'accortezza di non usarla intenzionalmente sul volto degli avversari, di fermarsi immediatamente con il suo utilizzo appena un avversario si dichiara "COLPITO", ed in caso di distanza molto ravvicinata dal nemico ignaro è tenuto a colpirlo in zone non dolorose (gilet tattico), con pochi colpi o intimarlo alla dichiarazione mediante l'espressione "SOTTO TIRO".

2.2 Protezione oculare. È obbligatorio l'utilizzo di adeguate e omologate protezioni oculari durante lo svolgimento di qualsiasi attività. Le protezioni possono essere sia a lente che a rete. Le lenti devono essere omologate secondo la normativa **UNI EN 166 2004** e

classificate almeno di **CLASSE B** (resistenza all'impatto di una sfera da 6 mm con velocità di 120 m/s). In caso di utilizzo delle lenti graduate, il semplice occhiali da vista non è considerato quale protezione in esame ma deve obbligatoriamente essere sovrapposto dalle *supra* indicate lenti balistiche omologate.

Le reti delle protezioni devono essere metalliche ed idonee al loro uso. In entrambi i casi la protezione oculare deve essere aderente al volto dell'atleta.

2.3 Protezione facciale. È obbligatorio, anche ai fini dell'ASSICURAZIONE INTEGRATIVA A3, l'utilizzo di maschere a rete, o di tessuto idoneo, a protezione facciale integrale, che copra bocca e naso.

2.4 Settaggio ASG. Le regolazioni ed i settaggi delle ASG devono compiersi obbligatoriamente all'interno delle aree autorizzate, di cui *infra*, ove vige l'obbligo dell'uso della protezione oculare e facciale, ed in modo da non arrecare nocumento a terzi. Tutte le ASG, prima di qualsiasi manifestazione, devono essere misurate nella loro potenza. Ove non conforme a legge, oltre 1J, l'atleta deve immediatamente abbandonare la manifestazione e sanzionato come previsto dal singolo Statuto vigente.

2.5 Certificato medico. È obbligatorio, anche ai fini assicurativi, che tutti gli atleti abbiano effettuato, antecedentemente allo svolgimento di qualsiasi attività sportiva, la visita medico-sportiva attestata mediante il rilascio del CERTIFICATO MEDICO NON AGONISTICO/AGONISTICO (in relazione al tipo di attività effettivamente svolta), di validità annuale. Tale certificato è obbligatorio per legge in quanto l'attività sportiva praticata, ai sensi del D.M. 24/04/2013, è, generalmente, attività sportiva non agonistica, e non ludico/motoria/ricreativa, in quanto è svolta da *“coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982”*. Mentre si definisce attività sportiva agonistica quella *“praticata continuativamente, sistematicamente ed esclusivamente in forme organizzate dalle*

Federazioni sportive nazionali, dagli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e, per quanto riguarda i Giochi della Gioventù a livello nazionale, dal Ministero dell'Istruzione, con lo scopo di conseguire prestazioni sportive di elevato livello”.

2.6 A.S.G. (AIR SOFT GUN):

Ambito normativo:

2.6.1 L'ASG NON DEVE SUPEARE 1J: D.Lgs. 204/2010, art.5 comma4

2.6.2 L' ASG NON È UN'ARMA: L. 110/1975, art.2 comma3;

2.6.3 L' ASG DEVE ESSERE ACQUISTATA DAI MAGGIORI DI ANNI

16: D.Lgs. 204/2010, art.5 comma4;

2.6.4 L' ASG DEVE AVERE LA PARTE ANTERIORE DI COLORE ROSSO

PER ALMENO 3 cm: D.Lgs. 204/2010, art.5 comma4;

Trasporto:

2.6.5 Il trasporto dell'ASG, essendo considerato “giocattolo”, **non è sottoposto ad autorizzazione dell'Autorità di pubblica sicurezza**, ma deve obbligatoriamente avvenire in maniera da non renderla visibile mediante l'utilizzo di apposita custodia.

Utilizzo:

2.6.6 Le ASG “*possono sparare pallini in plastica, di colore vivo, per mezzo di aria o gas compresso, purché l'energia del singolo pallino, misurata ad un metro dalla volata, non sia superiore ad 1 joule*” (D.Lgs. 204/2010, art.5 comma4). **Possono essere utilizzate esclusivamente nelle aree autorizzate**, di cui al punto 4 del presente regolamento. Infine possono essere **utilizzate**, data la lacuna normativa, da **tutti** gli associati regolarmente tesserati ed assicurati.

2.7 Calzature. Tutti gli atleti devono obbligatoriamente indossare calzature idonee (anfibi), impermeabili ben serrate in modo da impedire disarticolazioni della caviglia.

2.8 Defibrillatore. Data la peculiarità del Softair quale attività sportiva svolta al di fuori degli impianti sportivi (D.M. 26/06/2017 art.1), il defibrillatore e l'operatore certificato BLS-D sono obbligatori in caso di organizzazione di manifestazioni sportive coinvolgenti altre associazioni.

3. COSTITUZIONE ED AFFILIAZIONE DELL' ASD/SSD.

3.1 ASD/SSD

L'ASD. L'associazione sportiva dilettantistica è un'associazione sportiva senza finalità di lucro (soggettivo, ossia l'impossibilità di distribuire eventuali utili, od il capitale sociale, ai soci). Tale associazione può essere RICONOSCIUTA o NON RICONOSCIUTA. L'associazione riconosciuta gode di personalità giuridica attribuita mediante la sua iscrizione nel Registro delle persone giuridiche istituito presso la Prefettura territorialmente competente in relazione alla sede legale dell'Associazione (art.1 e ss. Del D.P.R 361/2000). La personalità giuridica permette una impermeabilità dei patrimoni tra quello associativo e quello personale dei soci (in primis il Presidente) e, pertanto, delle obbligazioni sociali risponde esclusivamente il patrimonio dell'Associazione. L'associazione non riconosciuta, invece, gode di soggettività giuridica (è un soggetto autonomo) ma non di personalità giuridica e, pertanto, delle obbligazioni sociali risponde il patrimonio dei soci (in primis il Presidente).

La SSD. La società sportiva dilettantistica è una società di capitali, o cooperativa, che svolge l'attività dilettantistica senza fini di lucro soggettivo e che, per lo svolgimento di tali attività, gode del regime fiscale agevolato della ASD. Il riconoscimento è in *re ipsa* in quanto sono società di capitali o cooperative. Vista l'assoluta predominanza delle ASD, nel settore del Softair, viene disciplinato la costituzione e l'affiliazione delle

sole ASD, fermo restando la possibilità di esercitare tale attività anche nella veste giuridica di SSD.

In realtà esiste anche un modello associativo di scarso rilievo pratico, la **B.A.S** (base associativa sportiva) cioè un'associazione di base costituita da persone che si riuniscono per fare dell'attività sportiva in comune e, come tutte le altre, affiliata ad un Ente di promozione sportiva che, a sua volta, la iscrive al CONI. La costituzione di una BAS non comporta spese di registrazione o spese di bolli (a differenza dalla ASD/SSD che hanno spese di costituzione, registrazione e bolli.).

Come fare per:

3.2 Costituire una ASD

L'ASD può essere costituita da un numero minimo di 3 persone che assumeranno, a seguito della costituzione, la qualità di Presidente, Vice Presidente e Segretario costituendo sia la prima Assemblea che il primo Consiglio Direttivo.

L'atto costitutivo può essere redatto sia mediante scrittura privata non autenticata, registrato presso l'Agenzia delle Entrate, sia mediante atto pubblico ricevuto dal Notaio. In caso di associazione non riconosciuta tale scelta è rimessa alla discrezione dei fondatori mentre, nel caso di successivo riconoscimento, è obbligatorio l'atto pubblico. È sempre possibile ripetere l'atto costitutivo, prima redatto mediante scrittura privata registrata, in forma pubblica. L'atto costitutivo contiene la volontà dei fondatori di costituire l'associazione ma non disciplina la stessa.

Lo Statuto, invece, disciplina l'organizzazione dell'associazione stessa e le funzioni dei vari organi interni. Anche lo Statuto deve essere registrato presso l'Agenzia delle Entrate. La forma è parallela a quella dell'atto costitutivo.

Modulo editabile, approvato dall'AICS, sia dell'atto costitutivo che dello Statuto, si allega al presente regolamento, sotto la lettera "A".

3.2.1 Affiliare una ASD

Per usufruire del regime fiscale agevolato e svolgere la propria attività, l'asd deve obbligatoriamente affidarsi all'AICS, o altro EPS o Federazione a seguito della sua costituzione. Il procedimento di affiliazione consta di varie fasi. La prima fase, l'associazione, deve inviare copia dell'atto costitutivo al competente territorialmente CP provinciale AICS e relativa domanda di affiliazione. Successivamente il CP invia tale richiesta alla DN AICS che provvede, contemporaneamente, sia ad affiliare l'asd e sia ad a inviare la richiesta di iscrizione nel **REGISTRO CONI**.

CONSIDERATO CHE L'ATTIVITA' DEL SOFTAIR, NON È ATTIVITA' RICONOSCIUTA DAL CONI, l'iscrizione dell'asd nel registro CONI deve avvenire mediante l'indicazione delle attività sportive riconosciute, e connesse all'attività del softair, quali **TIRO DINAMICO SPORTIVO CON ARMA DA AIR SOFT, ORIENTAMENTO, PARCHI AVVENTURA**. Per permettere la permanenza in tale Registro CONI, l'asd deve **ANNUALMENTE partecipare od organizzare almeno un'ATTIVITA' SPORTIVA, DIDATTICA E FORMATIVA** relativa all'attività sportiva riconosciuta con la quale è iscritta nel registro CONI. Tale attività, svolta od organizzata dalla stessa asd, deve obbligatoriamente essere inserita nel **REGISTRO CONI 2.0**, mediante il portale AICS NETWORK, nell'apposita sezione "EVENTI".

Il procedimento riguardante l'iscrizione dell'attività sportiva riconosciuta nel REGISTRO CONI 2.0 è specificata nell'allegato, al presente regolamento, di cui alla lettera "B".

3.4 Assicurazione associati

Tutti gli associati devono obbligatoriamente presentare il certificato medico, *supra* descritto, e godere di una valida assicurazione AICS. Oltre all'assicurazione BASE RC e RCT, l'AICS consente di integrare tale polizza assicurativa con una **POLIZZA INTEGRATIVA A3**, riservata all'attività sportiva del softair che aumenta i massimali della polizza base estendendola inoltre anche ai DANNI ODONTOIATRICI.

3.5 Sessione di prova

Chiunque ne faccia domanda può effettuare una sessione allenamento, a discrezione del Consiglio Direttivo, senza preventiva iscrizione nel libro associati. In tal caso deve obbligatoriamente essere tesserato ed assicurato con relativo costo a carico dell'atleta. Al termine della sessione di prova, l'atleta deve obbligatoriamente, per partecipare alle successive manifestazioni, essere associato ed iscritto nel libro associati con esborso della relativa quota decurtata dal costo del tesseramento ed assicurazione.

3.6 Età minima

In conformità della Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 1309 del 06/02/2019 e degli orientamenti giurisprudenziali prevalenti (ed es. Cass. Sez. VI 04.10.2017 n. 23228), chiunque può essere ammesso nell'associazione, se valutato conforme agli scopi della stessa. In caso di minori soggetti alla responsabilità genitoriale, la relativa domanda viene sottoscritta dal rappresentate legale che, unitamente all'ammissione, autorizza anche all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea. Eventuali limiti di età presenti nello Statuto Sociale devono essere adeguatamente motivati in relazione alla specifica attività sportiva esercitata.

4. AUTORIZZAZIONE E COMUNICAZIONE DELL' AREA OPERATIVA.

L'uso delle aree, sia pubbliche che private, per lo svolgimento dell'attività del softair deve essere attribuito dal titolare del diritto di proprietà, od altro diritto reale, delle stesse all'associazione, mediante atto di scrittura privata non autenticata, datato e sottoscritto. In caso di area pubblica, l'associazione deve presentare al Comune territorialmente competente, la richiesta di uso dell'area e, il Comune nei termini di legge, provvederà mediante emanazione del relativo provvedimento amministrativo.

A seguito di tali autorizzazioni, le aree devono essere comunicate al CP AICS ai fini assicurativi.

Inoltre, l'utilizzo di tali aree autorizzate deve **OBBLIGATORIAMENTE** essere **COMUNICATO ANNUALMENTE**, all'inizio dell'attività associativa, alla **QUESTURA** territorialmente competente ed al **COMANDO CARABINIERI** dei rispettivi comuni delle aree autorizzate.

Infine, **nel perimetro dell'area operativa, o sulle relative strade di accesso, durante lo svolgimento della manifestazione sportiva del softair, deve essere apposto e ben visibile un AVVISO che avvisi ed informi i terzi dell'attività posta in essere ed in corso di svolgimento.**

La comunicazione alla Questura ed ai Carabinieri editabile sia allega al presente regolamento sotto la lettera "C".

5. ORGANIZZAZIONE DI EVENTI SPORTIVI.

L'associazione per organizzare eventi Softair, con la partecipazione delle altre associazioni, deve:

5.1 Comunicare l'evento al CP AICS;

5.2 Richiedere la copertura assicurativa al CP AICS, variabile in relazione al numero dei partecipanti;

5.3 Comunicare la manifestazione, ora e luogo alla Questura competente;

5.4 Comunicare la manifestazione, ora e luogo al Comando Carabinieri competente in base al luogo della manifestazione;

5.5 Dotarsi di Defibrillatore, D.A.E, e personale certificato B.L.S.D.;

5.6 In relazione all'algoritmo di Maurer, nel caso in cui il livello di rischio calcolato lo determini, deve dotarsi di operatori sanitari ed ambulanze in un numero tale da soddisfare lo specifico livello di rischio determinato.

Algoritmo di Maurer che si allega sotto la lettera "D".